

Rapporto al messaggio 2621

Della Commissione della legislazione sul messaggio 7 luglio 1982 concernente la Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione della sfera segreta personale

Con la proposta in esame il Cantone procede ad adeguare la legislazione cantonale a quella federale tesa a vincolare il diritto delle autorità inquirenti a procedere alla sorveglianza della corrispondenza postale, telefonica o telegrafica (sancito dall' art. 179 octies CPS) a garanzia e tutela della sfera privata dello stesso prevenuto, delle persone che con lui corrispondono, secondo criteri di proporzionalità.

L' art. 400 bis CPS impone ai Cantoni di adottare norme procedurali conformi alla legislazione federale entro il 1.10.1982. E' ciò che si propone con il messaggio in esame.

Le norme di applicazione cantonali ricalcano letteralmente quelle inserite nel Codice di procedura penale federale agli art. da 66 a 66 quater, per i motivi giustamente richiamati nel messaggio: facilitazione nell' interpretazione della normativa sulla base dei materiali legislativi federali e della conseguente giurisprudenza che il TF instaurerà al riguardo. La Commissione, constatata questa corrispondenza con l' analogo normativa federale, non ritiene ci siano motivi validi per scostarsene e quindi ne raccomanda l' approvazione al Gran Consiglio.

La Commissione si è posta il problema a sapere se non sia opportuno notificare al prevenuto, a conclusione della sorveglianza, la circostanza stessa dell' avvenuto controllo (di cui egli ovviamente ignorava l' esistenza), quando il procedimento nei suoi confronti è sfociato in un decreto di abbandono: ciò ai fini di meglio tutelare il diritto di libertà individuale.

Si ritiene tuttavia di non prevedere una notifica formale perché, in ogni caso, il prevenuto, nei confronti del quale il procedimento è stato abbandonato, ha comunque il diritto di consultazione degli atti. Agli atti sarà inevitabilmente allegata sia la decisione del Procuratore pubblico o del Giudice istruttore con cui è stabilita la sorveglianza (art. 2) che il decreto motivato del Presidente della Camera dei ricorsi che approva tale sorveglianza (art. 3).

Ne consegue che il prevenuto interessato, avuta notizia della sorveglianza da questi atti, potrà richiedere l' esame del materiale raccolto.

In questo senso la segretezza della procedura, di cui all' art. 4, trova una limitazione, alla fine della sorveglianza, nello stesso meccanismo procedurale del CPP.

La Commissione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare il progetto di Legge in esame.

Per la Commissione della legislazione:

Luciano Giudici, relatore
Bacciarini - Ballinari - Bervini -
Cavadini Antonio - Nosedà J. -
Padlina - Pedotti